

AGEVOLAZIONI

La documentazione completa dei lavori scuda solo dalla colpa grave?

di **Silvio Rivetti**



Le norme del D.L. 11/2023, come modificate e convertite dalla L. 38/2023, volte a **favorire i cessionari dei crediti edilizi** e i fornitori concedenti lo sconto, circoscrivendone la responsabilità solidale nei debiti erariali dei contribuenti, meritano di essere **analizzate** più da vicino.

Si ricordi che i **cessionari** dei crediti e i fornitori, laddove concorrenti nelle violazioni comportanti la non spettanza delle detrazioni, agenti con **dolo o colpa grave, rispondono non solo delle stesse sanzioni da comminarsi ai contribuenti** (a titolo proprio, ai sensi dell'[articolo 9 del D.Lgs. 472/1997](#)), ma anche ed eccezionalmente **dell'imposta dovuta dai contribuenti stessi**, in **solido** con essi (ai sensi dell'[articolo 121, comma 6, D.L. 34/2020](#)).

Ora, il neo-introdotto [comma 6-bis](#) del citato articolo 121, nel testo risultante in sede di conversione, dispone che è **sufficiente** per il cessionario che dimostri di avere acquisito i crediti d'imposta (al di fuori delle seguenti due ipotesi che non sono mai giustificabili, del dolo e -casistica aggiunta - della violazione del divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, come previsto dall'[articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020](#)), di essere in possesso di **tutti i documenti elencati dal medesimo comma 6-bis**, per essere esentato dalla detta responsabilità solidale: e quindi, stando a una lettura rigorosa del dato normativo, dal solo rischio che gli possa essere contestata la **colpa grave**.

Tuttavia e a ben vedere, non è neppure immaginabile che la disponibilità del nutrito numero di **documenti previsti dal comma 6-bis in esame** (ben nove, nella formulazione originaria del detto [comma 6-bis](#); a cui si aggiungono le *new entries* disposte in sede di conversione dall'[articolo 1, comma 1, lettera b\), D.L. 11/2023](#)), **possa mandare esente il cessionario dai soli profili di colpa grave**: e non anche dalle contestazioni riguardanti la colpa ordinaria.

È da dire infatti che i documenti qui elencati – ossia i **titoli abilitativi edilizi dei lavori** (o le autocertificazioni per i lavori in edilizia libera), le **notifiche preliminari alle ASL** (se richieste), le visure catastali degli immobili prima dei lavori (o le domande di accatastamento), le fatture e i relativi pagamenti, le asseverazioni tecniche e di congruità delle spese (se obbligatorie), le delibere assembleari e le tabelle millesimali (per i lavori condominiali), la documentazione tecnica prevista per legge per i lavori di efficienza energetica, i visti di conformità, le attestazioni di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti che siano controparti nelle cessioni; e, casistiche aggiunte, la documentazione tecnica prevista per legge per i lavori antisismici nonché i contratti di appalto sottoscritti tra le imprese realizzatrici dei lavori e i committenti – costituiscono **un impianto assolutamente idoneo a inquadrare in maniera completa sia i lavori svolti, sia gli adempimenti correlati**: e dunque rappresentano un corredo documentale **talmente pregnante che al relativo possesso, in capo al soggetto che ne disponga integralmente, non può che correlarsi l'assenza di alcun tipo di negligenza**: con esclusione *tout court* di **ogni genere di colpa** e non solo della casistica rinforzata della colpa grave.

Ad onta delle modifiche intervenute in sede di conversione, il [comma 6-bis](#) in parola **continua a non apparire ben calibrato laddove**, riconoscendo l'assenza della sola colpa grave nella disponibilità del set documentale completo, implicitamente sembra **aprire spazio a profili di colpa ordinaria** in capo a chi si fregi di un impianto documentale non completo: assente, per esempio, un'autocertificazione.

E anche il successivo comma *6-quater*, che pur sempre ammette il cessionario, in caso di documentazione incompleta, a **provare in ogni modo la propria diligenza e la non-gravità della sua negligenza**, soffre di **analoghe imprecisioni**: perché **limita espressamente la prova contraria a favore del cessionario** all'esclusione della sola colpa grave (cioè della carenza smaccatamente grossolana di diligenza - [circolare 33/E/2022](#)): quando invece per principio generale la facoltà di prova contraria deve essere riconosciuta a quest'ultimo anche per **escluderne la colpa ordinaria**, che il Fisco potrà contestargli solo se la sua carenza di diligenza assume rilievo sostanziale (e non solo formale, come nell'esempio dell'autocertificazione mancante).

Pertanto è da concludere che, **se il cessionario dispone del dossier documentale integrale**, dovrà dirsi super-diligente: e quindi esente non solo da profili di colpa grave (e dalla conseguente responsabilità solidale per imposta), ma anche – e a monte – persino da **qualunque profilo di colpa ordinaria**; da cui l'esclusione anche dell'autonoma responsabilità per le sanzioni, pari al 30% dell'imposta, irrogabili al concorrente per la regola generale sul concorso nella violazione del già citato [articolo 19 D.Lgs. 472/1997](#) (come precisato dalla [circolare 33/E/2022](#), pagina 10).

Resta dunque fermo che **il cessionario è sempre ammesso alla prova del proprio comportamento diligente**, anche in termini di rimozione della colpa ordinaria, a prescindere dal tenore restrittivo del testo dei [commi 6-bis](#) e [6-quater](#) dell'articolo 121 D.L. 34/2020.